



Regione Liguria – Giunta Regionale

Atto N° 64-2023 - Seduta N° 3786 - del 27/01/2023 - Numero d'Ordine 15

Prot/2023/120933

Oggetto Disposizioni relative all' Elenco regionale dei vigneti eroici e storici. (art. 2 bis della legge regionale 21 marzo 2007, n. 13 e ss.mm.ii. recante "Disciplina degli itinerari dei gusti e dei profumi di Liguria, delle enoteche regionali, nonché interventi a favore della ricettività diffusa")

Struttura Proponente Settore politiche agricole e della pesca

Tipo Atto Deliberazione

Certificazione delle risultanze dell'esame dell'Atto

Presidente GIOVANNI TOTI - Presidente, partecipanti alla seduta:

Componenti della Giunta		Presenti	Assenti
Giovanni TOTI	Presidente della Giunta Regionale	X	
Alessandro PIANA	Vicepresidente della Giunta Regionale	X	
Andrea BENVEDUTI	Assessore	X	
Simona FERRO	Assessore	X	
Giacomo Raul GIAMPEDRONE	Assessore	X	
Angelo GRATAROLA	Assessore		X
Augusto SARTORI	Assessore	X	
Marco SCAJOLA	Assessore	X	
		7	1

Relatore alla Giunta PIANA Alessandro

Con l'assistenza del Segretario Generale Avv. Pietro Paolo Giampellegrini e del Segretario di Giunta Dott.ssa Roberta Rossi

La Giunta Regionale

All'unanimità ha approvato il provvedimento

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett. A punto 21 sub

Elementi di corredo all'Atto:

- ALLEGATI, che ne sono PARTE INTEGRANTE E NECESSARIA
-

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

VISTO il Regolamento (CE) n. 479/2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;

VISTO il Regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n.479/2008 in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie ed alle dichiarazioni obbligatorie ed alle informazioni per il controllo ed alle informazioni per il controllo del mercato;

VISTO il Regolamento (CE) n. 607/2009 della commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce alcune modalità di applicazione del Regolamento (CE) n.479/2008 in ordine alle denominazioni di origine protetta, e le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e, in particolare, l'art. 39, per quanto concerne l'uso delle risorse finanziarie assegnate dall'Unione agli Stati membri nell'ambito dei programmi quinquennali di sostegno, per il finanziamento di specifiche misure a sostegno del settore vitivinicolo;

VISTI il Regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 e il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione del 15 aprile 2016 recanti rispettivamente integrazioni e modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 2018/273 della Commissione del 11 dicembre 2017 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda in particolare il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo e le dichiarazioni obbligatorie;

VISTA la legge 12 dicembre 2016, n.238, recante «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino» ed in particolare, l'art. 7, comma 3, che prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si individuino, tra l'altro, i territori e le tipologie di intervento;

VISTO il Decreto interministeriale n. 6899 del 30 giugno 2020 “Salvaguardia dei vigneti eroici o storici” ed in particolare l’art. 2 “Definizione dei vigneti eroici o storici” e l’art. 3 “Criteri per l'individuazione dei vigneti eroici o storici”, che definiscono e individuano le caratteristiche dei vigneti “storici” e dei vigneti “eroici”;

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2022, n°16 a oggetto “Disposizioni collegate alla legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2023 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023-2025)” ed in particolare l'articolo 44 che ha inserito l'articolo 2 bis alla legge regionale 21 marzo 2007, n. 13 “Disciplina degli itinerari dei gusti e dei profumi di Liguria, delle enoteche regionali, nonché interventi a favore della ricettività diffusa” con il quale viene istituito

l'elenco regionale dei vigneti eroici e storici e si dà incarico alla Giunta regionale di approvare le disposizioni per il riconoscimento e l'iscrizione di tali vigneti in tale elenco;

RITENUTO necessario dare seguito a quanto previsto nel citato articolo 44 della legge regionale 28 dicembre 2022, n°16 e approvare le disposizioni per il riconoscimento dei vigneti eroici e storici e la loro iscrizione in un elenco regionale, al fine di consentire ai produttori di presentare le richieste di iscrizione dei propri vigneti in tempo utile per presentare le domande dei finanziamenti dell'OCM Vino 2023;

RITENUTO pertanto opportuno stabilire che l'"Elenco regionale dei vigneti eroici e storici" sia strutturato in due sezioni distinte, "Vigneti eroici" e "Vigneti storici" contenenti le seguenti informazioni per singolo soggetto:

- denominazione aziendale
- localizzazione vigneto: comune, foglio, particella
- superficie vitata;

RITENUTO pertanto necessario approvare le disposizioni e le procedure così come formulate nell'Allegato A) "Procedure per il riconoscimento e l'iscrizione nell'Elenco dei vigneti eroici e vigneti storici della Regione Liguria", la modulistica Allegato B) "Richiesta di iscrizione nell'Elenco dei Vigneti Eroici e Storici" e l'Allegato C) "Particelle rispondenti alle caratteristiche di vigneto eroico", allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente delibera;

CONSIDERATO che dall'attuazione della presente determinazione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Su proposta del Vicepresidente e Assessore all'Agricoltura, Allevamento, Caccia e Pesca, Acquacoltura, Sviluppo dell'Entroterra, Escursionismo e Tempo libero;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

1. di stabilire che l'"Elenco regionale dei vigneti eroici e storici", istituito dall'articolo 2 bis della legge regionale 21 marzo 2007, n. 13 (inserito dall'articolo 44 della legge regionale 16/2022), è strutturato in due sezioni distinte, "Vigneti eroici" e "Vigneti storici" contenenti le seguenti informazioni per singolo soggetto:

- denominazione aziendale;
- localizzazione vigneto: comune, foglio, particella;
- superficie vitata;

2. di approvare le disposizioni e le procedure così come formulate nell'Allegato A) "Procedure per il riconoscimento e l'iscrizione nell'"Elenco dei vigneti eroici e vigneti storici della Regione Liguria", la modulistica Allegato B) "Richiesta di iscrizione nell'"Elenco dei Vigneti Eroici o Storici", e l'Allegato C) "Particelle rispondenti alle caratteristiche di vigneto eroico", allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente delibera;

3. di dare atto che dall'attuazione della presente deliberazione non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o alternativamente ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.